

TRIBUNALE DI LIVORNO

Domanda di liquidazione del patrimonio

ai sensi dell'art. 14 ter Legge 3/2012

Nell'interesse della signora:

██████████ (c.f. ██████████) nata l'██████████ a ██████████ ed ivi residente in ██████████ n. ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Corucci (c.f. CRCTMS85S20E625Z) in forza di procura alle liti in calce al presente ricorso, domiciliata ai fini del presente procedimento presso e nello studio del suddetto difensore in Livorno, Via Aurelio Lampredi n. 45: il difensore chiede che le comunicazioni inerenti il presente procedimento siano effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata tommasocorucci@pec.ordineavvocatilivorno.it oppure al numero fax 0586624003.

Premesso che

- ❖ la signora ██████████ depositava presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno l'istanza per la nomina di un Gestore della Crisi;
- ❖ l'Organismo di composizione della crisi comunicava l'avvenuta nomina del Dott. Marco Paglioni quale Gestore della Crisi;

Considerato che la ricorrente

- ❖ si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”* secondo le scadenze originariamente pattuite;
- ❖ non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;

❖ non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione) e non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore, come si evince dall'attestazione della cancelleria fallimentare (**doc. 1**).

* * *

Tutto ciò premesso, la signora [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, illustra la presente domanda di apertura del procedimento di liquidazione del patrimonio, la cui esposizione si articola come segue.

Indice:

1. cause dell'indebitamento diligenza debitore nell'assumere volontariamente obbligazioni e ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni
2. passività: illustrazione della situazione debitoria
3. attività: illustrazione della situazione familiare, economica e patrimoniale
4. proposta di ristrutturazione dei debiti mediante liquidazione del patrimonio
5. conclusioni
6. elenco documenti prodotti
7. procura alle liti

* * *

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, DILIGENZA DEBITORE NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE OBBLIGAZIONI E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI.

L'indebitamento della signora [REDACTED] rinviene la causa principale nel mutuo che la medesima, assieme al marito, si accollava il 19/11/2012 in occasione della compravendita dell'immobile sito in [REDACTED] a Livorno (**doc. 2**).

All'epoca in cui i coniugi contrassero il mutuo la somma dei loro redditi era tale da consentire il regolare rimborso delle rate nonostante la redditività dell'attività imprenditoriale del marito fosse diminuita rispetto agli anni precedenti, dopo la separazione di fatto intervenuta nel 2014/2015 - cui seguiva la separazione giudiziale nel 2017 (**doc. 3**) - il signor [REDACTED] non provvedeva più al pagamento delle rate del mutuo e la signora [REDACTED] vi provvedeva, con enorme difficoltà, fino a quando l'istituto di credito non né bloccava il pagamento.

Dalla proprietà del suddetto immobile sono derivati inoltre debiti nei confronti del condominio per oneri ordinari e straordinari nonché debiti nei confronti del Comune di Livorno per IMU riferiti agli anni d'imposta 2015 e 2016.

Infatti, negli anni dal 2015 al 2017 la signora [REDACTED] con la famiglia risiedeva di fatto in altro immobile condotto in locazione e l'immobile di [REDACTED] veniva, a sua volta, locato e quindi fiscalmente è stato assoggettato alla tassazione come seconda casa seppur unico immobile di proprietà della medesima.

Tra le posizioni debitorie nei confronti di enti pubblici si rinvencono altresì un modesto debito nei confronti di Regione Toscana per l'imposta di proprietà relativa all'anno 2021 un credito vantato dal Comune di Livorno per TARI annualità 2015-2018 e per alcune violazioni del CdS. Infine, vi sono debiti nei confronti di istituti di credito e finanziarie alcuni dei quali contratti formalmente anche a nome della signora [REDACTED] ma dei quali la medesima ignorava l'esistenza sino a quando, come diremo meglio in seguito, non è intervenuta la crisi dell'attività lavorativa del marito e la successiva crisi dell'unione coniugale.

In particolare, la signora [REDACTED] documenta di aver sporto querela (**doc. 4**) contro il signor [REDACTED] per le falsificazioni delle proprie firme apposte in occasione del finanziamento erogato da Prestitempo/Deutsche Bank (credito ceduto a Kruk Italia s.r.l.), del finanziamento Findomestic (credito ceduto a IFIS NPL Investing s.p.a.) e con riferimento alla falsificazione della firma che lo autorizzava ad operare come delegato sul c/c intestato alla signora [REDACTED] accesso presso Intesa San Paolo.

Premesso quanto sopra, la valutazione della diligenza del debitore nell'assunzione volontaria delle obbligazioni impone di esaminare l'elemento soggettivo con il quale il medesimo ha assunto una determinata obbligazione.

Tale valutazione, nel caso di specie, non può prescindere dalla debita considerazione delle dinamiche e dei gravi accadimenti verificatisi all'interno del contesto familiare nel quale si è venuto a creare l'indebitamento della signora [REDACTED]

Infatti, eccezion fatta per alcune posizioni debitorie assunte volontariamente e consapevolmente dalla signora [REDACTED] (il riferimento, ad esempio, va al ricorso al credito in occasione dell'acquisto dell'abitazione oppure al prestito personale erogato da Intesa Sanpaolo per reperire la liquidità che fu impiegata dal marito per far fronte ad alcuni impegni di spesa nell'ambito della di lui attività lavorativa), tra le passività che oggi gravano sulla signora [REDACTED] vi sono rilevanti debiti di cui la medesima non era a conoscenza sino a quando non sono entrate in crisi – pressoché in contemporanea - l'attività lavorativa del marito ([REDACTED]) e la vita coniugale/familiare.

In particolare, per anni, il marito teneva all'oscuro la moglie e i figli delle crescenti problematiche lavorative sino a quando le stesse non assumevano un livello di gravità tale da divenire irreparabili e da spingerlo addirittura ad abbandonare la casa coniugale cui seguì l'avvio alla pratica di separazione personale dei coniugi da parte della signora [REDACTED]

Soltanto in questo momento la signora [REDACTED] ritrovatasi sola e madre di tre figli tutti economicamente a suo carico, esaminando la documentazione presente in casa, scopriva l'esistenza di debiti che, sino a quel momento, le erano stati taciuti dal marito il quale in via esclusiva, nell'organizzazione del manage familiare, gestiva gli aspetti economico-finanziari. Ad esempio, scopriva che gli oneri condominiali e le tasse riferite all'immobile di proprietà non erano stati regolarmente pagati, che in occasione dell'erogazione di alcuni finanziamenti presi dal marito quest'ultimo aveva falsificato la firma della signora [REDACTED] rendendola cointestataria e/o garante di posizioni debitorie dalla medesima totalmente ignorate, ed ancora, suo malgrado scopriva che sul conto corrente di cui era unica intestataria operava anche il marito in forza di una delega dalla stessa mai conferita e ottenuta dal signor [REDACTED] falsificando la firma della moglie.

In ragione di quanto sopra, dovendosi esprimere una valutazione di diligenza solamente sulle obbligazioni volontariamente assunte (e non anche su quelle assunte all'insaputa della signora [REDACTED] dal marito peraltro rendendosi responsabile di condotte penalmente rilevanti) si ritiene che al momento del mutuo e del prestito erogato nel 2012 da Intesa San Paolo la signora [REDACTED] nel contesto di un nucleo familiare unito e che poteva contare su entrate reddituali di marito e moglie, abbia tenuto un comportamento di ordinaria diligenza non essendo all'epoca prevedibile che di lì a qualche anno la situazione lavorativa del marito sarebbe precipitata (sino a un conclamato stato di insolvenza e alla successiva dichiarazione di fallimento) e che ciò avrebbe altresì causato anche la fine della relazione coniugale con il signor [REDACTED]

Entrata definitivamente in crisi l'unione coniugale e la vita familiare, la signora [REDACTED] con le modeste risorse a disposizione frutto del proprio lavoro dipendente, sosteneva integralmente le spese per il dignitoso mantenimento proprio e dei tre figli e tentava di rientrare dei debiti noti e non.

Giova rappresentare che da circa sette anni la signora [REDACTED], potendo contare su reddito netto da lavoro dipendente pari a circa 1.400 € mensili fa fronte al mantenimento proprio e dei figli

[REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED]

L'incapacità di adempiere regolarmente le obbligazioni gravanti sulla signora [REDACTED] risiedono, da un lato, nell'elevata mole di debiti (acuita da condotte delittuose poste in essere dal marito), dall'altro, nella rilevante diminuzione delle entrate reddituali della famiglia una volta entrata in crisi l'unione coniugale, dissesto economico/finanziario reso ancor più grave dalla mancata corresponsione da parte del signor [REDACTED] dell'assegno di mantenimento per i figli nonché del rimborso del 50 % delle spese straordinarie così come stabilito, prima in via provvisoria dal 2015 e dopo in via definitiva dal 2017, dal Tribunale di Livorno all'esito del procedimento per la separazione personale dei coniugi.

In particolare, la signora [REDACTED] documenta di aver sporto plurime querele contro il signor [REDACTED] per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare cui ha fatto seguito il procedimento RGNR [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Livorno (**doc. 5**).

2. PASSIVITÀ: ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA.

Ad oggi creditori della signora [REDACTED] sono:

LEVITICUS SPV S.R.L.

La società, quale cessionaria di Banco BPM, è creditrice per l'importo di 207.145,64 € quale residuo del mutuo fondiario nonché di 125,00 € derivanti da contratto di conto corrente, come si evince dalla precisazione del credito (*già doc. 8 relazione*).

IFIS INVESTING NPL S.P.A.

La società è creditrice per l'importo di 15.731,21 € quale residuo del finanziamento n. 1215189 originariamente concesso alla signora [REDACTED] da Intesa Sanpaolo s.p.a. come si evince dalla precisazione del credito datata 20/04/2021 (**doc. 6**).

In relazione al finanziamento n. [REDACTED] ceduto a Ifis Investing NPL s.p.a. da Findomestic Banca s.p.a. si documenta essere intervenuta transazione tra la signora [REDACTED] e Ifis (**doc. 7**) in ragione della quale nessun importo è dovuto dalla ricorrente.

CONDOMINIO VIA [REDACTED] LIVORNO

Il condominio è creditore dell'importo di € 10.712,86 per oneri condominiali non pagati, come si evince dalla precisazione del credito datata 22/04/2021 (**doc. 8**).

ITACAPITAL S.R.L.

La società è creditrice per l'importo di 12.725,66 € oltre interessi e spese liquidato, come si evince dal decreto ingiuntivo n. 1552/2019 emesso dal Tribunale di Livorno.

COMUNE DI LIVORNO

L'Ente è creditore del complessivo importo di 7.692,28 € così composto: 5211,24 € iscritto a ruolo (**doc. 9**) per IMU e contravvenzioni CdS e 2.481,04 € non ancora iscritti a ruolo per TARI (**doc. 10**).

REGIONE TOSCANA

L'Ente è creditore del complessivo importo di 23,12 € per tassa automobilistica (**doc. 11**).

Di seguito è rappresentata graficamente la situazione debitoria ad oggi a carico della ricorrente:

PASSIVITA'	
Descrizione	Importo
Compenso O.C.C	16.166,05 €
Compenso Legale debitore	6.762,04 €
Totale integrazioni	22.928,09 €
Leviticus SPV srl	207.270,64 €
Ifis Investing NPL spa	15.731,21 €
Condominio	10.712,86 €
Itacapital srl	12.725,66 €
Comune Livorno	7.692,28 €
Regione Toscana	23,12 €
Totale passivo	254.155,77 €
Totale passivo con integrazioni	277.083,86 €

Nella tabella sono state considerate le spese generate dalla procedura di composizione della crisi, segnatamente 6.762,04 € per l'assistenza legale prestata dallo scrivente difensore finalizzata al deposito del presente ricorso (**doc. 12**), 16.166,05 € per i compensi dovuti all'OCC Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, comprensivi di quelli dovuti al gestore della crisi designato dalla Camera di Commercio medesima (*già all. 12 relazione*) oltre a quello che sarà il compenso dovuto al liquidatore.

Per avere contezza del quadro complessivo dell'esposizione debitoria attuale del ricorrente si producono anche le informazioni del sistema creditizio fornite dal CRIF (**doc. 13**), la centrale rischi (**doc. 14**) e la centrale di allarme interbancario (**doc. 15**) trasmesse da Banca d'Italia, la certificazione dei carichi pendenti fornita dall'Agenzia delle Entrate (*già all. 2 relazione*), l'estratto dei ruoli in carico all'Agenzia delle Entrate Riscossione (*già doc. 9*), la visura protesti estratta dalla Camera di Commercio (**doc. 16**), l'anagrafe dei rapporti finanziari (**doc. 17**). mentre esito negativo ha la ricerca compiuta sul portale Telemaco per estrarre la scheda persona completa presente su Telemaco.

3. ATTIVITÀ: ILLUSTRAZIONE DELLA SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE.

Il nucleo familiare della ricorrente (**doc. 18**), composto dalla medesima, dai figli [REDACTED] nato il [REDACTED] e [REDACTED] nata il [REDACTED], deve far fronte a spese mensili di mantenimento che sono pari a 1.403 € (**doc. 19**): al momento della liberazione dell'immobile, la signora [REDACTED] andrà a risiedere con la madre, [REDACTED] la quale la ospiterà e alla quale la ricorrente verserà a titolo di concorso nelle spese di gestione l'importo di circa 240 € mensili pari agli attuali oneri condominiali dell'immobile che ricadrà nella liquidazione.

Le spese mensili riferite e documentate dalla ricorrente appaiono di poco superiori alla soglia di povertà assoluta ISTAT¹ pari a 1.277,13 € mensili (**doc. 20**) e appaiono in linea con la spesa mensile per il dignitoso mantenimento della ricorrente e del proprio nucleo familiare pari a 1.525,82 € calcolata ai sensi dell'art. 14 quaterdecies L. 3/2012.

Lo scrivente ritiene che nel caso di specie l'art. 9 comma 3 bis lett. e) L. 3/2012 non possa costituire parametro utile per il calcolo della spesa mensile per il dignitoso mantenimento del nucleo familiare: infatti, la disposizione in parola condurrebbe all'assurda e illogica conclusione che la famiglia della signora [REDACTED] possa vivere in modo dignitoso con la somma mensile di 1.034,50 €² che addirittura si pone sensibilmente al di sotto della soglia di povertà assoluta ISTAT.

Come normativamente richiesto, si produce altresì un inventario dei beni mobili e immobili di proprietà della signora [REDACTED] (**doc. 21**).

Il patrimonio immobiliare di proprietà della signora [REDACTED] è rappresentato da:

¹ Importo verificabile all'indirizzo <https://www.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/contenuti-interattivi/soglia-di-poverta>.

² Importo ottenuto moltiplicando l'importo dell'assegno sociale annuo per il coefficiente di equivalenza della scala ISEE: nel caso di specie € 6.805,13 x 2,04 = € 12.414,01 annui pari a € 1.034,50 mensili.

- a) proprietà per [REDACTED] dell'immobile sito in [REDACTED] a [REDACTED] censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] subalterno [REDACTED] categoria [REDACTED] classe 3^a, vani 6, rendita catastale 898,64 euro;
- b) proprietà per [REDACTED] dell'immobile sito in [REDACTED] n. [REDACTED] a [REDACTED] censito al Catasto Fabbricati di detto comune al foglio [REDACTED] particella [REDACTED] subalterno [REDACTED] categoria [REDACTED] classe 7^a, mq 17, rendita catastale 68,48 euro.

Quanto sopra si evince dall'ispezione ipotecaria e catastale che si produce (**doc. 22**).

Il valore della piena proprietà degli immobili di cui alle lettere a) e b) è stato stimato in 240.000 €, come si evince dalla perizia di stima redatta dalla Geom. Paola Savatteri (*già all. 18 relazione*).

La signora [REDACTED] è altresì proprietaria dell'autovettura [REDACTED] immatricolata nel 2011 tg. [REDACTED] e del motociclo [REDACTED] tg. [REDACTED] (**doc. 23**) e non ha compiuto nell'ultimo quinquennio atti di disposizione aventi ad oggetto beni mobili registrati come si evince dalla visura nominativa storica fornita dal PRA (**doc. 24**).

Il valore dell'autovettura è di circa € 2.500/3.000 mentre il motociclo è pressoché privo di valore

La ricorrente è assunta alle [REDACTED] con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (**doc. 25**) con qualifica di "addetta operazioni ausiliarie alla vendita", rapporto di lavoro in relazione al quale si producono altresì le buste paga relative all'anno 2021 (**doc. 26**) nonché i modelli 730/2019 (**doc. 27**), 730/2020 (**doc. 28**) e 730/2021 (**doc. 29**).

La signora [REDACTED] è titolare del c/c BancoPosta n. [REDACTED] sul quale viene mensilmente accreditato lo stipendio e di cui si producono gli estratti conto dall'apertura sino al 31/12/2021 (**doc. 30**) e, in precedenza, è stata titolare del c/c [REDACTED] presso Banco BPM (**doc. 31**).

4. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI MEDIANTE LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO.

Alla luce di quanto sopra esposto, non vi è alcuna possibilità per il ricorrente di onorare puntualmente i sopra descritti debiti.

Per tale motivo, l'unica alternativa che si prospetta alla signora [REDACTED] è quella di una ristrutturazione dei debiti mediante la liquidazione del patrimonio.

Quanto al patrimonio immobiliare, si rimanda alla descrizione e alla stima dei beni contenuta nei paragrafi che precedono.

Quanto al patrimonio mobiliare, si rappresenta che al momento la signora [REDACTED] percepisce uno stipendio che è interamente necessario a coprire le spese per un al dignitoso mantenimento della medesima e dei due figli conviventi.

Quanto ai beni mobili registrati, la ricorrente è proprietaria di un'autovettura e di un motociclo che stante la loro vetustà (come si evince dalla visura PRA, già doc. 23), in caso di liquidazione non consentirebbero alla procedura di coprire le spese vive (si pensi a quelle per trascrizione al PRA del decreto di apertura della liquidazione, trasporto in luogo di custodia, compenso del custode e spese di pubblicità delle vendite) e, tantomeno, di trarre alcun ricavato da distribuire ai creditori.

Al di fuori dei beni e/o crediti di cui sopra, la ricorrente non dispone di altro patrimonio immobiliare e mobiliare avente un apprezzabile valore economico.

Ciò premesso, la liquidazione del patrimonio si prospetta quindi come l'unica alternativa che consenta simultaneamente la ristrutturazione della complessiva situazione debitoria della ricorrente e la migliore soddisfazione economica dei creditori nel pieno rispetto della *par condicio creditorum*.

Dal punto di vista della debitrice ricorrente, la presente procedura, ricorrendone i requisiti previsti dall'art. 14 *terdecies* Legge 3/2012, consentirà di beneficiare dell'esdebitazione entro l'anno successivo alla chiusura della liquidazione.

Dal punto di vista dei creditori, la suddetta procedura eviterà l'avvio e/o la prosecuzione delle procedure esecutive individuali dalle quali i creditori corrono il rischio di non avere apprezzabile soddisfazione economica.

Ed ancora, l'apertura della procedura consentirà di assoggettare al soddisfacimento dei creditori – con i limiti previsti per legge - la totalità dell'attivo pignorabile/liquidabile di proprietà della ricorrente senza la necessità di avviare ricerche e procedure esecutive individuali che, al contrario, determinerebbero un aggravio di costi a discapito dei creditori.

Quanto sopra esposto, trova peraltro conferma nella relazione particolareggiata a firma del Dott. Marco Paglioni (**doc. 32**), professionista già incaricato dalla Camera di Commercio di ricoprire l'incarico gestore della crisi.

5. CONCLUSIONI.

La signora [REDACTED] come sopra rappresentata e difesa, rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia l'Il.mo Tribunale adito emettere decreto ai sensi dell'art. 14 *quinquies* Legge 3/2012 che:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione;
- disponga la nomina del liquidatore del Dott. Marco Paglioni, professionista già incaricato del ruolo di Gestore della Crisi;

- disponga che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- stabilisca le idonee forme di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordini quando il patrimonio comprende beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore;
- dimandi al liquidatore, per le ragioni di cui in narrativa, la valutazione in ordine opportunità e convenienza per il ceto creditorio della liquidazione dei beni mobili registrati di proprietà della signora [REDACTED];
- qualora nel corso della procedura di liquidazione dovessero venire ad esistenza maggiori entrate reddituali rispetto a quelle sinora percepite della ricorrente, fissare sin d'ora nella misura massima di 1/5 la frazione delle retribuzioni mensili della ricorrente che sarà assoggettata alla procedura di liquidazione del patrimonio, con la previsione di un minimo vitale intangibile dalla procedura e da lasciare nella libera disponibilità della signora [REDACTED] in ogni caso non inferiore a 1.525 €, importo corrispondente alle spese mensili necessarie per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare del ricorrente con l'aggiunta di circa € 100 mensili di accantonamento per eventuali spese impreviste.

Con riserva di produrre ulteriore documentazione nel termine di 15 gg di cui all'art. 9 comma 3 ter Legge 3/2012.

* * *

6. ELENCO DOCUMENTI PRODOTTI.

Si producono:

1. attestazione cancelleria fallimentare
2. contratto di acquisto immobile [REDACTED]

